



20 NOV. 2012

Nell'anno duemiladodici, addì 20 novembre alle ore 15.55, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0069256 del 15.11.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... OMISSIS

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 17.00), dott. Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... OMISSIS

D. 253/12
Aff. leg.
6/11

re



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

**RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – SEZIONE LAVORO.
PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO.**

**AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DEL MANDATO DI
RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ATENEO ALL'AVV. LUIGI
NAPOLITANO**

20 NOV. 2012

PERVENUTO IL

15 NOV. 2012

RIP. V. SETT. III

Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dalla Ripartizione II del Personale - Settore Contenzioso del Lavoro.

In data 20 luglio 2012 la dott.ssa Maria Rosaria De Falco ha presentato ricorso al Tribunale Civile di Roma per "in via principale visto l'art. 62 del CCNL 1998-2001 Comparto Università e l'accordo di Contrattazione Integrativa del 11.02.2004 nonché l'art. 36 Cost. e 2009 c.c., accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione di posizione nel periodo giugno 2001-maggio 2004 per complessivi € 23.249,15 nella misura annuale prevista di € 7.750,00 (rapportata alla III fascia) e, per l'effetto, detratto quanto già versato a tale titolo, pari a € 9.407,10, condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della residua somma di € 13.842,05 ancora dovuta e non versata o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del diritto fino al soddisfo. In subordine nella non creduta ipotesi che l'adito Tribunale dovesse ritenere incompatibile la retribuzione di posizione con il lavoro straordinario prestato dalla ricorrente nel periodo giugno 2001 - maggio 2004, accertare e dichiarare vuoi il grave inadempimento contrattuale della resistente alla disciplina prevista dall'accordo collettivo integrativo 01.08.1997 e alle previsioni degli articoli 25, 27 e 62 del CCNL 1998-2001, confermati dal successivo CCNL 2002-2005, vuoi il diritto della ricorrente a vedersi risarcire il danno patito in conseguenza dell'avvenuta prestazione di lavoro straordinario nel periodo giugno 2001 - maggio 2004 e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni in favore della ricorrente nella misura di € 3.904,80 o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali IVA e CPA".

Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Università "La Sapienza" nella suddetta controversia, si rileva che gli Uffici legali interni all'Ateneo, a causa del grosso carico di pratiche da smaltire, attualmente si trovano impossibilitati a seguire anche il contenzioso in oggetto.

Si rappresenta, altresì, che numerosi analoghi giudizi (cfr. CdA es. M. VALENTINI c/ La Sapienza, Giovanni SALVI c/ La Sapienza, Francesco PICCIONI c/ La Sapienza, Flora NANIA c/ La Sapienza, Filippo MONTI c/ La Sapienza, Massimo IETTA c/ La Sapienza, Mario GRIPPO c/ La Sapienza, Giuseppina FORMICHELLA c/ La Sapienza, M. Teresa DEL PIZZO c/ La Sapienza, Maria Letizia DE VINCENTIIS c/ La Sapienza, Carlo VALENTINI c/ La Sapienza) sono stati curati, con esito positivo, dall'Avv. Luigi Napolitano.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Dott. Fabrizio DE ANGELIS

uw



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

20 NOV. 2012

Si sottolinea, infine, che l'Avv. Napolitano ha fatto pervenire all'Amministrazione la sua richiesta di onorario, ridotta rispetto a quella relativa ai suddetti analoghi contenziosi aventi il medesimo oggetto (indennità di posizione EP) e precisamente pari ad € 1.887,60 (€ 1.500,00 oltre CPA 4% - € 60,00 e IVA 21% - € 327,60) e che, di conseguenza, la spesa a carico dell'Ateneo sarebbe comunque inferiore a quella prevista in caso di affidamento della pratica in oggetto all'Avvocatura dello Stato, nei casi di esito favorevole con compensazione delle spese di giudizio.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- ricorso della dott.ssa Maria Rosaria De Falco al Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro
- preventivo redatto dall'Avv. Luigi Napolitano relativo al ricorso al Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro proposto dalla sig.ra Maria Rosaria De Falco (R.G. 25778/2012)

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Dott. Fabrizio DE ANGELIS



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 253/12

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20 NOV. 2012

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto il ricorso della dott.ssa Maria Rosaria De Falco al Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro;
- Considerato che gli Uffici legali interni all'Ateneo, a causa del grosso carico di pratiche da smaltire, attualmente si trovano impossibilitati a seguire anche il contenzioso in oggetto;
- Valutata l'opportunità, per ragioni di continuità, di conferire l'incarico all'avv. Luigi Napolitano, alla luce dei precedenti mandati conferiti allo stesso professionista e conclusisi con esito positivo;
- Presenti e votanti n. 21 : a maggioranza con i n. 17 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, Sobrero, Lucchetti, Maniglio, Rizzo, Romano, Senatore e con le n. 4 astensioni dei consiglieri Biffoni, Calvano, Cavallo e De Nigris Urbani

DELIBERA

- di autorizzare il conferimento del mandato di rappresentanza e difesa dell'Ateneo all'avv. Luigi Napolitano del Foro di Roma;
- di autorizzare l'impegno della spesa di euro 1.887,60, comprensivi di IVA e CPA, relativa al pagamento dell'attività professionale, sul conto AC 17.01.020 "Oneri derivanti da contenzioso e sentenze sfavorevoli".

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS

Rp II s. II VI (1)

11/11/10

COPIA

STUDIO LEGALE AVV. MICHELE GIANNASIO
Patrocinante in Cassazione
Viale Giulio Cesare n. 95 - 00192 Roma
e-mail: Avv.Michele.Giannasio@tin.it
Tel. 06 87440671 - 06 87440673/ Fax 06 32655392
PEC: michelegiannasio@ordineavvocatiroma.org

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"

Amministrazione Centrale

- Sezione Lavoro -

ARRIVO
prot. n. 0054269
del 14/09/2012
classif. IV/1

*
RICORSO

di

Maria Rosaria de FALCO

- Ricorrente -

nata a Napoli il 7.8.1954, residente in Roma via Garigliano n. 74/A (C.F.: DFLMRS54M47F839C) rappresentata e difesa dall'avv. Michele Giannasio (C.F.: GNNMHL61B24I305N) del foro di Roma, con studio nel locale viale Giulio Cesare n. 95, presso il quale è domiciliata giusta procura a margine

contro

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA -Resistente-

in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma p.le Aldo Moro n. 5 ed elettivamente domiciliata ope legis presso gli uffici dell' Avvocatura Generale dello Stato, siti in Roma via dei Portoghesi 12

^

RITENUTO IN FATTO

1) La ricorrente, proveniente dall' Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dal giugno 2001 è dipendente dell' Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con l'incarico di Segretario Amministrativo del UNIMED [Unione delle Università del Mediterraneo] e inquadrata giuridicamente ed economicamente nella categoria EP, area amministrativa gestionale posizione economica EP1 (doc. 1-1 bis).

2) Ai sensi dell'art. 62 del C.C. N. L. del personale appartenente al comparto università 1998-2001, la ricorrente a decorrere dall'inquadramento nella nuova qualifica di EP, aveva diritto a percepire la retribuzione di posizione e di risultato. Infatti, detto articolo testualmente prevede che "1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria EP è composto dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo

Delego a rappresentarmi e difendermi, in questo giudizio, in tutte le sue fasi, anche in appello e, occorrendo, in sede esecutiva, l' avv. Michele Giannasio del foro di Roma e con studio in Roma viale Giulio Cesare n. 95, e gli conferisco tutte le facoltà di cui all' art. 84 epc, compresa quella di transigere, conciliare, accettare rinunce agli atti, rinunciare, farsi sostituire, quietanzare e riscuotere. Eleggo domicilio ad ogni effetto di legge presso lo studio del nominato difensore sito in Roma viale Giulio Cesare n. 95 e autorizzo il trattamento dei dati sensibili.

Michele Giannasio pl
E autentico
Roma, 19.7.2012
Avv. Mich. Giannasio

nazionale 21/5/96, compreso il compenso per il lavoro straordinario con l'esclusione dell'indennità di ateneo, dell'indennità di rischio da radiazioni di cui all'articolo 50 del presente CCNL, nonché dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni e risultati del personale. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di £. 6.000.000 ad un massimo di £. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità.

2. L'importo minimo di posizione di cui al comma 1 è attribuito a tutto il personale appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori al minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza dell'affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad albi professionali o comunque alta qualificazione o specializzazione, secondo quanto previsto dall'art. 61, comma 1. Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata" (doc. 2).

3) La resistente nel periodo giugno 2001- marzo 2004, stante la particolare posizione organizzativa e gestionale ricoperta dalla ricorrente e la cronica carenza di personale, in violazione delle norme contrattuali richiedeva espressamente alla ricorrente - per inderogabili esigenze di servizio - di svolgere lavoro straordinario, così come risulta dai cedolini prodotti (doc. 3-33) e, in particolare, dal cedolino del mese di novembre 2004 (doc 45) secondo il seguente prospetto:

PROSPETTO A

| Voce | Periodo | Importo |
|----------------------|---------|------------|
| (00070) Lav. Straor. | 2001 | 625,92 |
| (00070) Lav. Stracr. | 2002 | 1.275,38 |
| (00070) lav. strac. | 2003 | 1.463,01 |
| (00070) lav. strac. | 2004 | 540,49 |
| TOTALE | | £ 3.904,80 |

4) Con Accordo di Contrattazione Collettiva integrativa dell'11.02.2004 veniva quantificata la retribuzione di posizione e stabiliti i criteri di attribuzione al personale EP (doc. 46-46bis).

5) In particolare, veniva determinato l'importo della retribuzione di posizione

da un minimo di € 3.099,00 ad un massimo di € 12.912,00 annui per tredici mensilità; venivano quindi individuate 4 fasce, corrispondenti a differenti posizioni organizzative e di responsabilità nell'ambito dell'Amministrazione, a cui erano attribuiti i seguenti valori: **I fascia** – “*direzione di strutture di particolare complessità, cui sia correlato un elevato livello di autonomia gestionale ed organizzativa*” : valore €12.912,00, **II fascia** – “*posizione organizzative specialistiche e funzioni di professionalità all'interno di strutture di particolare complessità, con gradi differenziati di autonomia e responsabilità*”. valore: € 9.300,00; **III fascia**- “*esercizio di attività con contenuti di professionalità che presuppongono il possesso di titolo specifici e abilitazioni professionali ovvero adeguata esperienza professionale*”: valore € 7.750,00; **IV fascia** – “*appartengono alla quarta fascia i dipendenti che, non rientrando nelle fattispecie di cui alle fasce superiori, espletano di fatto una funzione che per la categoria rivestita assurge comunque a necessario supporto di indole tecnico – professionale per lo svolgimento dell'attività della struttura di appartenenza*”: valore € 4.800,00.

6) Sulla base di quanto sopra esposto, alla ricorrente, stante la particolare posizione organizzativa e gestionale ricoperta, **dal giugno 2001 al maggio 2004** andava riconosciuta la retribuzione di posizione di **III fascia, pari a € 7.750,00 annui per tredici mensilità, in ratei mensili di € 596,15** (voce 1234: “Retrib. di posizione EP” e voce 1235: Retrib. di posizione EP (XIII), per complessivi € 23.249,15, come da prospetto che segue:

PROSPETTO B

| Periodo | Importo | Ratei | Totali |
|---------------------|---------|-------|--------------------|
| 2001 | 596,15 | 7+13^ | € 4.520,80 |
| 2002 | 596,15 | 13 | € 7.750,00 |
| 2003 | 596,15 | 13 | € 7.750,00 |
| gen 2001-maggio2004 | 596,15 | 5+13^ | € 3.229,15 |
| Totale | | | € 23.249,15 |

7) Per il periodo giugno 2001-maggio 2004 la resistente versava alla ricorrente a titolo di retribuzione di posizione (doc. 3-35) la complessiva somma di € 9.407,10 mediante ratei mensili di € 258,23 (misura minima di base) sino all' aprile 2004 (doc. 3-34), di un rateo mensile di € 369,23 (IV fascia) per la mensilità di maggio 2004 (doc. 35).

8) Solo a far tempo dalla mensilità di giugno 2004 la ricorrente percepiva la retribuzione di posizione nella giusta misura rapportata alla III fascia di € 596,15 mensili [voce 1234: “Retrib. di posizione EP” e voce 1235: Retrib. di

posizione EP (XIII)"] (doc. 36-43).

9) Solo con i cedolini di stipendio di febbraio 2005 e novembre 2009 (doc. 44 e 45) la resistente riconosceva il proprio debito nei confronti della ricorrente, relativamente al pagamento della retribuzione di posizione a titolo di arretrati per il periodo giugno 2001- maggio 2004, quantificandola (seppure in misura minore di quanto dovuto in rapporto alla 3^a fascia di € 7.750,00 annui per tredici mensilità) **in complessivi € 20.269,10**, di cui € 18.480,63 (voce 1234 – Arretrato Retrib. di posizione EP) e in € 1.788,45.

10) Di detta somma, al netto di quanto già versato e sopra specificato (9.407,10) la resistente, nonostante il superiore riconoscimento, nulla versava alla ricorrente poichè procedeva illegittimamente e arbitrariamente a conguagliarla con il credito certo, liquido ed esigibile della ricorrente a titolo di indennità accessorie (per lavoro straordinario, anche extra 240 ore, indennità professionale, particolare condizioni di lavoro, turno pomeridiano) che nello stesso lasso di tempo (giugno 2001-maggio 2004) la resistente aveva correttamente pagato in esecuzione del vigente contratto integrativo di Ateneo sottoscritto il 01.08.1997 (doc. 47) e, addirittura, con raccomandata a.r. prot. 38004 del 26.1.2010 la resistente pretendeva dalla ricorrente la restituzione di € 6.622,00 *“per il recupero indennità accessorie anni 2001/2004 in quanto incompatibili con la retribuzione di posizione erogata nello stesso periodo”* (doc. 48).

11) La ricorrente con raccomandate a.r. del 9.02.2010 e 21.5.2010, inoltrata quest' ultima anche ai fini dell' art. 65 e seg. del D.lg.vo n. 165/2001, contestava la richiesta di controparte eccependo l' illegittima compensazione e l'insufficiente corresponsione nel periodo giugno 2001- maggio 2004 della retribuzione di posizione, rapportata alla 3^a fascia, chiedendo il pagamento della parte non corrisposta (doc. 49-50).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La resistente ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di questa a percepire anche per il periodo giugno 2001- maggio 2004 la retribuzione di posizione, erroneamente quantificandola in complessivi € 20.269,10 anzicchè in € 23.249,15 (cfr. PROSPETTO B sopra riportato) per l' attribuzione della 3^a fascia come avvenuto solo dal giugno 2004.

In effetti, la ricorrente precedentemente al giugno 2004 e sin dal giugno 2001 ha svolto l' incarico sopra riferito e, pertanto, appare indiscutibile che sin dal gennaio 2001, in virtù degli incarichi conferitegli e della particolare



posizione organizzativa e gestionale ricoperta, andava riconosciuta alla ricorrente l' appartenenza alla **III fascia** – “*esercizio di attività con contenuti di professionalità che presuppongono il possesso di titolo specifici e abilitazioni professionali ovvero adeguata esperienza professionale*”: valore € 7.750,00.

Orbene, così come peraltro avvenuto a decorrere dal giugno 2004, alla ricorrente dal giugno 2001 al maggio 2004 andava riconosciuta la retribuzione di posizione di III fascia per complessivi € 23.249,15 [€ 7.750,00 annui per tredici mensilità, in ratei mensili di € 596,15 (voce 1234: “Retrib. di posizione EP” e voce 1235: Retrib. di posizione EP (XIII)] come da prospetto B) sopra riportato.

Ciò nonostante, la resistente ha corrisposto alla ricorrente soltanto la minore somme di € 9.407,10, avendo illegittimamente conguagliato la differenza a credito della ricorrente con le indennità accessorie versate nello stesso periodo sull' erroneo presupposto che in base all'art. 62 del citato CCNL 1988-2001 comparto Università esse sarebbero incompatibili e assorbite dalla retribuzione di posizione, di talchè emergerebbe, sempre secondo gli assunti di controparte, addirittura una situazione di debito in capo alla stessa ricorrente (doc. 48).

Gli avversi assunti e pretese sono, in realtà, contrari al chiaro ed univoco significato letterale del citato articolo, il quale nell'attribuire la retribuzione di posizione al personale EP, ha previsto che tale voce retributiva e quella di risultato avrebbero assorbito soltanto “*tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale 21/05/1996* “ **e non già le indennità accessorie previste dalla contrattazione integrativa aziendale vigente e, in particolare, nel caso di specie quelle previste dal contratto integrativo di Ateneo sottoscritto il 01.08.1997** (doc. 47-47bis).

Tale contratto integrativo aziendale è infatti rimasto in vigore ed è stato correttamente applicato dalla Università convenuta nel periodo 2001 – 2004 fino a quando non è stato raggiunto l' Accordo collettivo integrativo del 1.02.2004, con il quale le parti hanno espressamente stabilito “ *La retribuzione di posizione avrà decorrenza retroattiva con effetto dall'1.1.2001 e sino al 31.12.2003, con riserva di ulteriori verifiche e aggiornamenti per il 2004 anche a seguito dell'ulteriore sviluppo della fase concertativa*” e che “*...la retribuzione di posizione assorbe tutte le competenze accessorie*” - previste dai precedenti Accordi integrativi – “ *compreso il lavoro straordinario che, pertanto per il futuro non potrà essere*

più in alcun modo retribuito”.

In proposito, l' art. 5 dello stesso CCNL del comparto Università 1988-2001 (doc. 2) ha espressamente previsto che le norme dei contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL 21.05.1996 *“conservano la loro efficacia sino a che il nuovo contratto collettivo integrativo di cui al presente articolo non regoli diversamente la materia”*, e l'art. 3 del successivo CCNL comparto Università 2002-2005 ha espressamente sancito che: *“i contratti collettivi integrativi in vigore conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione di successivi contratti collettivi integrativi* (doc. 2bis).

Sul punto, in un caso esattamente analogo a quello trattato, la Corte di Appello di Roma- Sezione lavoro con sentenza n. 7119/09 del 7-10-2009/17-02-2010 ha così precisato:” *“Solo con l'Accordo integrativo in data 11.02.2004 le parti sociali hanno stabilito che tutte le competenze accessorie previste dai precedenti Accordi integrativi e di comparto fossero assorbite dalla retribuzione di posizione per quanto riguarda il personale inquadrato nella categoria EP e, quindi, ha escluso la percezione per il personale di tale qualifica. Né può ritenersi che, avendo le parti previsto, nel suddetto Accordo integrativo di riconoscere la retribuzione di posizione con effetto retroattivo dal 01-01-2001, ciò abbia comportato anche per il passato un assorbimento delle indennità precedentemente riconosciute dalla contrattazione integrativa, in difetto di una espressa previsione sul punto. A ciò va aggiunto che nell' Accordo si legge che “la retribuzione di posizione assorbe tutte le competenze accessorie, compreso il lavoro straordinario, che pertanto, per il futuro, non potrà essere più in alcun modo retribuito” lasciando intendere che perfino tale compenso – già escluso dalla contrattazione nazionale – non sarebbe stato conguagliato per il passato”.*

Siffatto orientamento giurisprudenziale è stato ancora ribadito, sempre in un caso analogo a quello in trattazione, con successiva sentenza n. 2202/2010 del 08.03/21.04.2010.

2. Nella non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice del lavoro adito dovesse ritenere per il periodo giugno 2001 - maggio 2004 la incompatibilità della retribuzione di posizione con il compenso per il lavoro straordinario, va rilevato il colpevole comportamento della parte datoriale nel non aver applicato tempestivamente il CCNL 1998 – 2001 e nell'aver preteso dal ricorrente lo svolgimento di lavoro straordinario, istituto che notoriamente non può essere utilizzato come strumento ordinario di programmazione del





lavoro, così come convenuto anche nel Contratto integrativo di Ateneo vigente (doc. 46). Ciò ha inevitabilmente comportato un danno economico in capo alla ricorrente, che a fronte di una maggiore quantità di ore lavorative svolte, prestate peraltro sul presupposto che esse sarebbero state adeguatamente remunerate, nulla si vedrebbe riconoscere atteso che per detto periodo non ha, come pacifico, percepito la retribuzione di risultato, andata a regime solo successivamente, nè ha goduto di riposi compensativi per le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto all' orario ordinario.

Al risarcimento di tale danno la resistente è tenuta in conseguenza degli inadempimenti sopra denunciati.

Circa, poi, la quantificazione della somma risarcitoria, anche al fine di dare concretezza alla domanda, essa può essere rapportata all' ammontare del compenso dovuto per il lavoro straordinario svolto nel periodo giugno 2001 – maggio 2004, così come specificato mensilmente su ogni cedolino prodotto (doc. 3-35), pari a complessivi € 3.904,80 (cfr. PROSPETTO A sopra riportato).

^

Tutto ciò premesso e considerato, con riserva di integrare ed ampliare in ogni fase successiva del giudizio, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

all' Ill.mo Tribunale Ordinario Civile di Roma, in funzione di giudice del Lavoro, che venga fissata l'udienza di discussione del presente ricorso e di comparizione delle parti per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in funzione di giudice del Lavoro, ogni azione, istanza, eccezione e deduzione avversaria disattesa e previe le declaratorie di fatto e di diritto più confacenti alla fattispecie concreta così

GIUDICARE

- **IN VIA PRINCIPALE**: Visto l'art. 62 del CCNL 1998-2001 Comparto Università e l' Accordo di Contrattazione Integrativa del 11.02.2004 nonché l' art. 36 Cost. e 2099 cc, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione di posizione nel periodo giugno 2001- maggio 2004 per complessivi € 23.249,15 nella misura annuale prevista di € 7.750,00 (rapportata alla III fascia) e, per l'effetto, detratto quanto già versato a tale titolo, pari a € 9.407,10, condannare la resistente al pagamento in favore

della ricorrente della residua somma di € 13.842,05 ancora dovuta e non versata o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.

- **IN SUBORDINE:** Nella non creduta ipotesi che l'adito Tribunale dovesse ritenere incompatibile la retribuzione di posizione con il lavoro straordinario prestato dalla ricorrente nel periodo giugno 2001- maggio 2004, accertare e dichiarare vuoi il grave inadempimento contrattuale della resistente alla disciplina prevista dall' accordo collettivo integrativo 01.08.1997 e alle previsioni degli articoli 25, 27 e 62 del CCNL 1998-2001, confermati dal successivo CCNL 2002-2005, vuoi il diritto della ricorrente a vedersi risarcire il danno patito in conseguenza dell' avvenuta prestazione di lavoro straordinario nel periodo giugno 2001- maggio 2004 e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni in favore della ricorrente nella misura di € 3.904,80 o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA.

- **IN VIA ISTRUTTORIA:** Ove ritenuto necessario ammettere:

- **interrogatorio formale** del legale rappresentante della resistente e **prova per testi** sul superiore cap. 1 (si indica a teste il Prof. Giuseppe D' Ascenzo).

Si producono in fotocopia i seguenti documenti:

1-1bis) Nota prot. G115025 Università La sapienza e dichiarazione 14.6.2004 Rettore e Presidente UNIMED; 2-2bis) Estratto CCNL 1998-2001 e CCNL 2002-2005; 3-45) n. 43 cedolini da giugno 2001 a dicembre 2004 nonché febbraio 2005 e novembre 2009; 46-46bis) Verbale di Accordo di Contrattazione decentrata del 11.02.2004 e lettera Univ. "La Sapienza" prot. G11997 del 14 maggio 2004; 47) Contratto integrativo aziendale del 01.08.1997; 48) raccomandata a.r. prot. 003435 del 26.1.2010 da Univ. "la Sapienza" a de Falco; 49-50) raccomandate a.r. 9.02.2010 e 21.5.2010 rispettivamente da avv. Giannasio a Univ. "la Sapienza" e a UPLMO e Univ. "la Sapienza".

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente giudizio mediante fax al numero 06 32655392 ovvero all' indirizzo di PEC: michelegiannasio@ordineavvocatiroma.org.



Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è pari ad € 13.842,05.

Roma, 19.7.2012

Avv. Michele Giannasio
Avv. Michele Giannasio

Deposito in Cancelleria

Roma, il 20/7/12



UFFICIO DELLENTE S3
Dot. Marcello Della Priscoll

M



15778/12

TRIBUNALE DI ROMA



Sezione Lavoro 1° grado - Viale Giulio Cesare n° 54

DEPOSITO IN CANCELLERIA

Oggi.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott. *Co Co*.....

DESIGNATO per la trattazione della causa:

LETTO il ricorso che precede:

VISTI gli artt. 415 comma 2° e 416 comma 1° e 2° C.P.C. nel testo modificato della legge 11/8/73 n. 533;

FISSA

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 10 GENNAIO 2013 ore 11,50

aula n° 223 (V. LEFANTO) alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

Roma 20/8/12

IL CANCELLIERE

Il Giudice Designato

ORDINA

LA CONVOCAZIONE per tale udienza del dott.

Roma,

Roma,

..... fornito in
per la sua centrale telefonica 112. P.P.

.....

.....

RELAZIONE DI NOTIFICA

(Legge 21/01/1994 n. 53)



Io sottoscritto Avv. Michele Giannasio, con studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95, in virtù dell'autorizzazione n. 486/11 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 27/10/2011, previa iscrizione al n. 40 del mio registro cronologico ho notificato per conto della Sig.ra Maria Rosaria de FALCO il suesteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza a :

1) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazzale Aldo Moro n. 5 CAP 00185 Roma,

2) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ope legis presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, siti in Via dei Portoghesi n. 12 CAP 00186 Roma,

ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandate A/R rispettivamente nr. 76442663453-1 , e nr. 76442663454-2 spedite dall'Ufficio Postale RM PRATI in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Michele Giannasio



AVV. LUIGI NAPOLITANO
AVV. LEONARDO SALVATORI
PROFESSORE A CONTRATTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
AVV. ANDREA NAPOLITANO
AVV. ANDREA MIELI
DR. ALESSANDRO SICILIANO

FEDERATO CON
PROF. AVV. RAFFAELE DE LUCA TAMAJO
ORDINARIO DI DIRITTO DEL LAVORO NELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI "FEDERICO II"
PROF. AVV. ANGELO ABIGNENTE
ORDINARIO NELL'UNIVERSITÀ DI NAPOLI "FEDERICO II"

TRASMISSIONE A MEZZO TELEFAX

Il presente messaggio e gli eventuali allegati contengono informazioni strettamente riservate e il destinatario sotto indicato è l'unico autorizzato ad utilizzarle. Chiunque riceva o legga questo messaggio per errore è pregato di rinviarlo al mittente, distruggendo l'originale. Si avverte che l'utilizzazione, la copia e la divulgazione del presente messaggio e delle informazioni in esso contenute da parte di persone diverse dal destinatario sono vietate.


Destinatario: Università La Sapienza – 06/49912325
Rip. II Personale – Settore VI Contenzioso del Lavoro

Mittente: Avv. Luigi Napolitano

MESSAGGIO

Nel dichiararmi disponibile ad assumere la difesa dell'Università nel giudizio proposto da M. Rosaria De Falco, comunico che l'ammontare dell'onorario può essere ridotto rispetto agli analoghi giudizi aventi il medesimo oggetto (indennità di posizione EP) considerato il minore ammontare della rivendicazione ed è pari a € 1.500,00 oltre cpa 4% € 60,00 e iva 21% € 327,60 così in totale € 1.887,60.

In attesa di conoscere le determinazioni di codesta Amministrazione invio i più cordiali saluti



Totale pagine spedite, inclusa la presente: 1